

Oggetto: pronunciamento favorevole del Tribunale di Milano accoglie il ricorso di INCA Milano riconoscendo la validità delle autocertificazioni anche per i cittadini stranieri richiedenti Assegno Sociale.

Lo scorso 5 marzo Inca Milano, assistito dall'avv. Paolo Angelone dello studio Legalilavoro, ha ottenuto un importante pronunciamento favorevole in tema di Assegno Sociale dopo che INPS aveva respinto l'istanza in quanto carente della documentazione reddituale prodotta dal paese di origine (Sri Lanka) per la coniuge del richiedente sostenendo che *"l'autocertificazione può essere prodotta limitatamente ai beni immobiliari, fermo restando l'obbligo dell'interessato di produrre le dichiarazioni relative la titolarità di redditi e pensioni estere"*.

Il giudice, invece, ha riconosciuto il diritto alla prestazione del richiedente, condannando conseguentemente INPS al pagamento della prestazione, con i relativi arretrati, e delle spese di lite, ma soprattutto ha fornito interessanti indicazioni in materia di autocertificazioni.

Infatti, riprendendo quasi per intero la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 538/2021, citata anche nel ricorso: *"Gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 richiamati dall'art. 3 stabiliscono: "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti...o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali"; art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"*.

La disciplina delle autocertificazioni sopra riportata, prevista da una norma regolamentare, nella parte in cui consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, contrasta con quanto previsto dall'art. 2 c. 5 del TU in materia di immigrazione, norma di rango primario, secondo cui *"Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino...nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi nei limiti e nei modi previsti dalla legge"*. La norma di fonte primaria (art. 2 c. 5 TU Immigrazione) stabilisce un regime assolutamente paritario nei rapporti con la PA che non può essere derogato da una norma di fonte secondaria DPR 445/2000.

E ancora: *"va infine osservato che contrariamente a quanto sostenuto dall'ente, la Suprema Corte, non esclude l'idoneità nel giudizio civile dell'autocertificazione della situazione reddituale ai fini dell'ottenimento delle prestazioni"*.

In conclusione, il giudice, in applicazione dei predetti principi al caso di specie ha ritenuto accertata la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere l'assegno sociale e relativi arretrati.

Daniele Bandi - Direttore Patronato INCA CGIL Milano

